

Commento sul Decreto Legge n. 39 del 14 aprile 2023

Alcune novità introdotte dal *Decreto Siccità* in materia di scarichi (e di fanghi di depurazione)

A cura del dott. Mauro Kusturin

La Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023 ha pubblicato il Decreto Legge n.39, di pari data, che detta “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (cd *Decreto Siccità*), il quale, tra le novità introdotte, apporta alcune modifiche di rilievo in materia di scarichi e di fanghi di depurazione.

Innanzitutto, l'art.10 del *Decreto Siccità* ha modificato quanto disposto dall'art. 12 della Legge 17 maggio 2022, n. 60 – *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare* (cd legge «SalvaMare»):

Legge SalvaMare prima del Decreto Siccità	Legge SalvaMare dopo il Decreto Siccità
<p>Art. 12</p> <p><i>Criteria generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione</i></p> <p>1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente: «17-ter) Impianti di desalinizzazione».</p> <p>2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto</p>	<p>Art. 12</p> <p><i>Criteria generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione</i></p> <p>1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente: «17-ter) Impianti di desalinizzazione».</p> <p>2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto</p>

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152. <i>Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.</i></p> <p>3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:</p> <p>a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;</p> <p>b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;</p> <p>c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.</p> <p>4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonche' le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.</p> <p>5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.</p>	<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:</p> <p>a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili.</p> <p>b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;</p> <p>c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.</p> <p>4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonche' le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.</p> <p>5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.</p>
---	---

A onor del vero, le modifiche apportate all'art. 12 della Legge n. 60/2022, dal DL n. 39/2023, non hanno provocato sconvolgimenti, in quanto, i decreti di cui al comma 2, secondo capoverso e al comma 4 (versione ante-modifiche) non sono stati emanati; si ritiene, pertanto, che le relative disposizioni (comma 1, primo capoverso e comma 2, primo capoverso), sarebbero state attuabili solo dopo l'emanazione dei menzionati decreti ministeriali.

Lo stesso art. 10 del *Decreto Siccità*, al comma 2, introduce modifiche significative al D. Lgs. n. 152/2006, tra le quali, le disposizioni che sostituiscono il contenuto del *TUA* richiamate

dall'abrogato capoverso II del comma 1 dell'art.12 della *Legge SalvaMare*; nel dettaglio il citato comma 2 dispone che:

"2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{max} < 5\%$.

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.»".

Significative modificazioni al D.Lgs. n.152/2006 sono state apportate dall'art.9 del *Decreto Siccità - Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*: modifiche di forma più che di fatto, come di seguito riportato:

Prima del Decreto Siccità	Dopo il Decreto Siccità
<p>ART. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)</p> <p>1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.</p> <p>2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p>	<p>ART. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)</p> <p>1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato</p> <p>2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.</p>

L'aggiunta delle due parole "comunque solo" rafforzano il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 36096 del 5 ottobre 2011 (ribadita con Sentenza n. 38051 del 17.9.2013): *"L'articolo 127 D.Lv. 152\06, nell'attuale stesura, ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi e che viene individuato nella fine del complessivo trattamento, il quale è effettuato presso l'impianto e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale – smaltimento o riutilizzo – in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Tale precisazione determina, come ulteriore conseguenza, l'applicabilità della disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio."*

Nel dettaglio la Suprema Corte ritiene che *"Le modifiche apportate all'articolo 127 [dal D. Lgs. n.4/2008] spostano dunque il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi al termine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, ragion per cui è essenziale individuare il momento finale di tale trattamento."*

Al contrario, le modifiche introdotte dal Decreto Siccità dovrebbero portare a una revisione di quanto sancito dal Consiglio di Stato – Sez. IV, con la Sentenza n.1685 del 17 febbraio 2023: *"... l'inciso di cui all'art. 127 ("ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto") ... non esclude che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti prima della fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione"*.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"l'inciso non introduce un limite cronologico per la sottoposizione alla disciplina sui rifiuti dei citati fanghi, ma sta a significare che i fanghi da trattamento di acque reflue sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti anche quando il trattamento non viene effettuato prima o viene effettuato in un altro impianto diverso dall'impianto di depurazione"*.

Come già evidenziato in un recente contributo dottrinale¹, dal confronto delle pronunce si rileva un contrasto tra gli autorevoli organi giudicanti, proprio sull'individuazione della circostanza nella quale i fanghi divengono rifiuti (anche se i principi fissati dalla Sentenza di Cassazione n.36096/2011 sono stati richiamati dalla Sentenza TAR Puglia n.1580/2021² contro la quale è stato presentato il ricorso oggetto della Sentenza Consiglio di Stato n.1685/2023).

¹ M. Kusturin, "Una controversa pronuncia del Consiglio di Stato sul biogas da fanghi di depurazione (e sulla loro configurazione come rifiuto) – Commento alla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV – n.1685 del 17 febbraio 2023" – pubblicato il 13/4/2023 su www.dirittoambiente.net,

² TAR Puglia, Sentenza n.1580/2021: *"le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione", aggiunte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, vanno lette nel senso che il legislatore non ha inteso restringere, attraverso il riferimento cronologico, l'applicabilità delle disposizioni sui rifiuti, confinandole esclusivamente alla fine del processo di trattamento e disinteressandosi di qualsiasi tutela ambientale nelle fasi precedenti, ma ha precisato che la disciplina sui rifiuti va applicata al trattamento considerato nel suo complesso e ciò anche in considerazione del fatto che il preliminare trattamento dei fanghi viene effettuato presso l'impianto ed è finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale (smaltimento o riutilizzo) in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi, con la conseguenza che la disciplina sui rifiuti si applica anche in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio (Sez. 3, n. 36096 del 22/09/2011, Lupi, Rv. 25126), e tanto per comprensibili ragioni di tutela ambientale e della salute umana che costituiscono la ratio essendi delle disposizioni in materia."*

Il citato articolo di dottrina si concludeva con l'auspicio di un intervento chiarificatore del legislatore, che può ritenersi parzialmente verificato con le modifiche introdotte dall'art. 9 del *Decreto Siccità*, il quale ha fornito una ulteriore indicazione per meglio stabilire il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve applicarsi ai fanghi.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 24 maggio 2023